D.M. 27 luglio 1998, n. 316 [(1)].

Regolamento recante norme per la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 1998, n. 203.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6, comma 3, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della *legge 23 ottobre 1992, n. 421»*, nel testo modificato dal decreto legislativo 17 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiocircolatoria;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 30 settembre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 1° giugno 1998;

Vista la nota, in data 27 luglio 1998, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

---

1. 1. È individuata la figura del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare con il seguente profilo: il tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, provvede alla conduzione e alla manutenzione delle apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea ed alle tecniche di emodinamica.

2. Le mansioni del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare sono esclusivamente di natura tecnica; egli coadiuva il personale medico negli ambienti idonei fornendo indicazioni essenziali o conducendo, sempre sotto indicazione medica, apparecchiature finalizzate alla diagnostica emodinamica o vicariati le funzioni cardiocircolatorie.

3. Il tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare:

a) pianifica, gestisce e valuta quanto necessario per il buon funzionamento delle apparecchiature di cui è responsabile;

b) garantisce la corretta applicazione delle tecniche di supporto richieste;

c) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

4. Il tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al profilo professionale e alla ricerca nelle materie di sua competenza.

---

2. 1. Il diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* (2), e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

---

(2) Riportato alla voce Sanità pubblica.